

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4247

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, CENGARLE, MARTINA MICHELE, RAMPA, SCIOLIS,
BORIN, VINCELLI**

Presentata il 15 novembre 1962

Estensione ai segretari dei Consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della facoltà di rogare gli atti nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli articoli 89 e 142 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, stabiliscono che i segretari comunali e provinciali possano rogare, nell'esclusivo interesse delle rispettive Amministrazioni, gli atti ed i contratti elencati nell'articolo 87 del detto testo unico (vedasi l'analoga disposizione dell'articolo 140) e cioè le alienazioni, gli acquisti, le locazioni, le somministrazioni e gli appalti.

È singolare l'evoluzione di tale principio nella legislazione e nella giurisprudenza. In origine nessuna disposizione di legge regolava la materia e le corti pacificamente ammetteva che i massimi funzionari degli Enti locali in genere, potessero ricevere gli atti pubblici dei rispettivi Enti, in analogia con le disposizioni contenute nella legge sulla contabilità generale dello Stato. Successivamente nel testo unico del 1908 e del 1934, venne inserita esplicitamente la facoltà predetta, indicando, a titolo esemplificativo, un certo numero di atti. La giurisprudenza, anche recente, ha ritenuto invece che tale elencazione fosse, tassativa ed ha esclusa la facoltà al segretario comunale e provinciale di rogare, per esempio, le donazioni, disposte dal comune e dalla provincia.

E non solo.

Si è altresì sostenuto che la facoltà di rogare gli atti sia propria ed esclusiva dei segretari comunali e provinciali e non dei segretari dei consorzi, di cui agli articoli 156 e seguenti del testo unico del 1934, per cui detti enti devono ricorrere, per la stipulazione dei loro atti, al ministero del notaio.

Tale interpretazione, che trova ben inteso il suo fondamento nella lettera del testo unico del 1934, non è però consona né con i concetti dell'autonomia degli enti locali sancita dalla Costituzione né con i criteri della sana amministrazione.

È evidente infatti, tra l'altro, che se i Consorzi vengono il più delle volte costituiti tra gli Enti locali, liberamente o coattivamente, per la realizzazione di opere e di servizi di comune interesse e quindi anche per la realizzazione di una gestione più economica, non è pensabile che il consorzio debba accollarsi gli onorari notarili — alle volte assai rilevanti (si pensi all'acquisto di aree industriali, agli appalti di opere di notevole mole, ecc.) — quando, non vi è alcuna sostanziale differenza tra le funzioni del segretario del comune e di quello del Consorzio.

Opportunamente quindi il disegno concernente la riforma della legge comunale e provinciale presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento, ha previsto (articolo 57)

la eliminazione di tutte le anzidette incongruenze stabilendo che i segretari comunali, provinciali e dei consorzi possano rogare tutti gli atti «posti in essere a qualsiasi titolo nell'esclusivo interesse dei rispettivi enti». È però difficile che nell'attuale legislatura il Parlamento approvi il provvedimento in parola.

Ragioni di urgenza, derivanti dal fatto che numerosi Consorzi attualmente in fase di pieno sviluppo sono costretti a ricorrere all'opera del notaio come ufficiale rogante;

ragioni di giustizia e di equità, dettate dalla opportunità di riconoscere formalmente l'identità delle funzioni esplicate dai funzionari degli Enti locali, hanno consigliato la presentazione dell'attuale proposta, con la quale ci si propone semplicemente di consentire ai segretari consorziali di rogare gli atti ed i contratti della stessa natura di quelli stipulati con il ministero dei segretari comunali e provinciali, in attesa che la auspicata riforma della legislazione comunale e provinciale, riordini l'intera materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I segretari di Consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, possono rogare, nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unico.